

# VADEMECUM DELLE MISURE INTRODOTTE IN MATERIA DI RISCOSSIONE NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19



# Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione

(DL n. 41/2021, art. 4, comma 1, lettera a\*)



## Oggetto

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione e contenuti in cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi avvisi di addebito Inps, entrate tributarie e non tributarie



## Destinatari

Tutti



## Periodo

8 Marzo 2020 -  
30 Aprile 2021

(per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" - allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020-, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)



## Ripresa

I pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2021



## Note

È possibile richiedere una rateizzazione.

Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il 31 maggio 2021

# Nuovi termini di pagamento per «Rottamazione-ter»,

## «Saldo e stralcio» e «Rottamazione UE»

(DL n. 41/2021, art. 4, comma 1, lettera b\*)



### Oggetto

Maggiore flessibilità per il versamento delle rate 2020 e 2021 relative alle Definizioni agevolate («Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione risorse proprie UE»)



### Destinatari

Contribuenti che avevano tempestivamente pagato le rate delle Definizioni agevolate («Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione risorse proprie UE») scadute nell'anno 2019



### Periodo

Tutte le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 delle rate della «Rottamazione-ter», «Rottamazione risorse proprie UE» e «Saldo e stralcio»



### Ripresa

I pagamenti delle rate previste per il 2020, non effettuati alle relative scadenze, potranno essere eseguiti entro il termine «ultimo» del 31 luglio 2021. Per le rate 2021 il termine «ultimo» è il 30 novembre 2021 senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi



### Note

Per entrambe le scadenze di pagamento è prevista la tolleranza di 5 giorni

# Sospensione delle attività di notifica

(DL n. 41/2021, art. 4, comma 1, lettera a\*)



## Oggetto

Sospensione dell'attività di notifica di cartelle di pagamento e di altri atti della riscossione



## Destinatari

Tutti



## Periodo

Dalla data di entrata in vigore del DL n. 18/2020 «Cura Italia» (8 marzo 2020) e fino al termine stabilito dal DL n. 41/2021 «Decreto Sostegni» (30 aprile 2021)



## Ripresa

Dal 1° maggio 2021



## Note

Sono oggetto di sospensione anche le notifiche a mezzo PEC

\* modifica l'art. 68 del DL n. 18/2020

# Sospensione delle procedure di riscossione cautelari ed esecutive

(DL n. 41/2021, art. 4, comma 1, lettera a\*)

## Oggetto

Sospensione dell'attivazione di nuove procedure di riscossione sia cautelari (ipoteche e fermi amministrativi) sia esecutive (pignoramenti)

## Destinatari

Tutti

## Periodo

Dalla data di entrata in vigore del DL n. 18/2020 «Cura Italia» (8 marzo 2020) e fino al termine stabilito dal DL n. 41/2021 «Decreto Sostegni» (30 aprile 2021)

## Ripresa

Dal 1° maggio 2021 per le cartelle o gli avvisi scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.  
Dal 1° giugno 2021 per le cartelle o gli avvisi con termini di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione (08/03/2020-30/04/2021)

## Note

Prima del termine del periodo di sospensione è possibile presentare istanza di rateizzazione per evitare l'attivazione delle procedure

# Sospensione dei pignoramenti degli stipendi

(DL n. 41/2021, art. 4, comma 2\*)

## Oggetto

Sospensione dei pignoramenti effettuati dall'Agente della riscossione aventi ad oggetto stipendi, pensioni e altre indennità assimilate

## Destinatari

Tutti

## Periodo

19 Maggio 2020 -  
30 Aprile 2021

## Provvedimento

Dall'entrata in vigore del DL n. 34/2020 «Decreto Rilancio» (19/5/2020) e fino al 30/04/2021, le somme oggetto di pignoramento non sono sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice

## Note

Cessati gli effetti della sospensione, quindi, a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e dunque la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito)

\* modifica l'art. 152 del DL n. 34/2020

# Sospensione delle verifiche ex art. 48-*bis* DPR n. 602 del 1973

(DL n. 41/2021, art. 4, comma 1, lettera a\*)



## Oggetto

Sospensione delle «Verifiche di inadempienza» che le PA o le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a 5 mila euro

## Destinatari

Pubbliche Amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica

## Periodo

8 Marzo 2020-  
30 Aprile 2021  
(per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)

## Provvedimento

Nel periodo di sospensione le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare i pagamenti senza eseguire le preventive «verifiche di inadempienza» ovvero senza verificare la presenza di eventuali debiti scaduti, di importo superiore a 5 mila euro, intestati al beneficiario del pagamento

## Note

Cessati gli effetti della sospensione, quindi, a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi per le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica di effettuare, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a 5 mila euro, le «verifiche di inadempienza»

# Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni

(DL n. 137/2020, art. 13 *decies*, comma 4\*)

## Oggetto

Ampliamento dei termini di decadenza previsti per i provvedimenti di rateizzazione di cartelle di pagamento e altri atti della riscossione

## Destinatari

Tutti

## Periodo

Piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020 e nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 dicembre 2021

## Provvedimento

La decadenza dalla rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste

## Note

Per le richieste di rateizzazione presentate dal 1° gennaio 2022 verrà applicato il regime ordinario di decadenza (5 rate)



# Aumento della soglia di debito per rateizzazioni ordinarie

(DL n. 137/2020, art. 13 *decies*, comma 3)

## Oggetto

Innalzamento della soglia per poter richiedere la rateizzazione fino ad un massimo di 72 rate senza necessità di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà economica

## Destinatari

Tutti

## Periodo

Dalla data di entrata in vigore del DL n. 137/2020 «Decreto Ristori» (30/11/2020) e fino al 31/12/2021

## Provvedimento

Viene elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per richiedere la rateizzazione fino ad un massimo di 72 rate senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà.

## Note

Il provvedimento è valido per le richieste di rateizzazione presentate tra il 30/11/2020 e il 31/12/2021

# Agevolazioni per i piani di rateizzazione decaduti

(DL n. 137/2020, art. 13 *decies*, comma 5)



## Oggetto

Agevolazioni per accedere nuovamente all'istituto della rateizzazione per debiti già decaduti da precedenti rateizzazioni



## Destinatari

Debiti oggetto di una precedente rateizzazione decaduta prima dell'8 marzo 2020



## Periodo

Dalla data di entrata in vigore del DL n. 137/2020 «Decreto Ristori» (30/11/2020) e fino al 31/12/2021



## Provvedimento

Possibilità di presentare istanza di rateizzazione per ottenere un nuovo piano di dilazione dei debiti decaduti da precedenti dilazioni senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano



## Note

Il provvedimento si riferisce alle richieste di rateizzazione presentate tra il 30/11/2020 e il 31/12/2021

# Rateizzazione dei debiti decaduti delle Definizioni agevolate

(DL n. 34/2020, art. 154, comma 1, lettera d e DL n. 137/2020, art. 13 *decies*, comma 6)



## Oggetto

Nuova opportunità di rateizzazione degli importi decaduti dal beneficio delle Definizioni agevolate

## Destinatari

Contribuenti decaduti dai benefici delle Definizioni agevolate

## Periodo

Debiti inseriti in piani di pagamento delle Definizioni agevolate che risultano decaduti per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate del piano di Definizione agevolata

## Provvedimento

Possibilità di richiedere la rateizzazione anche per i debiti per i quali si è decaduti dai benefici di una definizione agevolata («prima Rottamazione, Rottamazione-bis, Rottamazione-ter, Saldo e stralcio e Rottamazione risorse proprie UE»)

## Note

Per quanto riguarda la «Rottamazione-ter», il «Saldo e stralcio» o la «Rottamazione delle risorse proprie UE», il provvedimento riguarda solo i debiti per i quali si è decaduti dalla misura agevolativa per il mancato/insufficiente/tardivo versamento delle rate da pagare nell'anno 2019

# Estinzione procedure esecutive al pagamento della prima rata

(DL n. 137/2020, art. 13 *decies*, comma 1 *quater*.2)

## Oggetto

Estinzione delle procedure esecutive al pagamento della prima rata di un piano di rateizzazione

## Destinatari

Contribuenti con procedure esecutive in corso nel 2020

## Periodo

Richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020

## Provvedimento

Il pagamento della prima rata di un piano di dilazione concesso per richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, determina l'estinzione di eventuali procedure esecutive precedentemente attivate per i debiti oggetto della dilazione

## Note

L'estinzione si perfeziona a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati

# «Stralcio» dei debiti fino a 5 mila euro

(DL n. 41/2021, art. 4, comma 4)



## Oggetto

«Stralcio» dei carichi affidati all'Agente della riscossione di importo residuo, calcolato alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5 mila euro

## Destinatari

Soggetti fisici che hanno conseguito un reddito imponibile nel periodo di imposta 2019 fino a 30 mila euro e soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro

## Periodo

Carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010

## Provvedimento

Annullamento dei debiti relativi ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010, fino a 5 mila euro (calcolati al 23/03/2021) comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni riferiti a soggetti per i quali ricorrono determinate condizioni. Sono escluse alcune tipologie di debiti

## Note

Le modalità e delle date dello «Stralcio» saranno disposte con un decreto del MEF da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del DL 41/2021. Fino alla data stabilita dal DM i carichi affidati dal 01/01/2000 al 31/12/2010 di importo residuo fino a 5 mila euro sono sospesi